



**Oggetto:** Legge regionale 3 aprile 2014 n.19 “*Disposizioni sui controlli in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n.28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).*”

**Sospensione delle sanzioni regionali a seguito dell’accertamento di irregolarità contributiva.**

***Ai S.U.A.P.  
Agli Uffici Commerci  
Agli Enti ed Associazioni  
LORO SEDI***

Si comunica che sul B.U.R.T. del 9 aprile 2014, n.15, Parte Prima è stata pubblicata la legge regionale 3 aprile 2014 n. 19 “*Disposizioni sui controlli in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n.28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)*”.

La legge, che entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel B.U.R.T., modifica alcune disposizioni della legge regionale 28/2005 che disciplinano l’obbligo della regolarità contributiva per il commercio pubbliche, ed in particolare gli artt. 40 quinquies e 104.

La legge 19/2014 prevede che nel caso in cui le verifiche di regolarità contributiva, effettuate ai sensi degli artt. 40 bis e 77 abbiano esito negativo, venga dilazionato il momento di irrogazione delle sanzioni previste agli artt. 40 quinquies, comma 1 e 104, comma 3 e che l’operatore potrà pertanto continuare ad esercitare la propria attività nelle more dell’adeguamento.

La nuova normativa dispone che:

1) sia nel caso in cui le verifiche annuali (*art.40 bis, comma 2*) e quelle effettuate nel caso di subingresso (*art. 77, commi 2 bis e 2 ter*) abbiano esito negativo sia nel caso di mancata presentazione dei dati personali da parte dell'operatore (*artt. 40 bis, comma 6 e 77, comma 2 quater*), il titolo abilitativo e la concessione di posteggio potranno essere sospesi, ai sensi dell'articolo 40 quinquies, comma 1, soltanto decorsi 365 giorni dall'entrata in vigore della legge

regionale 19/2014, qualora l'operatore nel frattempo non abbia provveduto alla regolarizzazione della propria posizione contributiva;

2) i provvedimenti di sospensione del titolo abilitativo e della concessione di posteggio adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 19/2014 e in corso alla medesima data cessano i propri effetti per un periodo di 365 giorni; soltanto al termine di tale periodo i provvedimenti di sospensione riprenderanno ad esplicare i propri effetti a condizione che l'operatore non abbia nel frattempo provveduto ad estinguere il proprio debito contributivo;

3) nel caso in cui le verifiche effettuate per l'accertamento della regolarità contributiva in merito alle altre fattispecie di cui *all'articolo 40 bis* (partecipazione a fiere, fiere promozionali, partecipazione alla spunta, esercizio dell'attività in forma itinerante, ecc.) abbiano esito negativo, il comma 3 dell'articolo 104 della l.r. 28/2005 verrà applicato soltanto decorsi 365 giorni dall'entrata in vigore della l.r. 19/2014, sempreché l'operatore nel frattempo non abbia regolarizzato la propria posizione contributiva.

Cordiali saluti

pf/

Il Coordinatore

Arch. Paolo Bongini